

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] esponendo quanto segue.

L'attrice era proprietaria di un appartamento sito al piano quinto di via [REDACTED] in [REDACTED]. Al piano inferiore la convenuta aveva fatto installare, sotto le finestre dell'attrice e ad una distanza non rispettosa della norma di cui all'art 907 CC né del regolamento condominiale ed in violazione del decoro architettonico, una pensilina in ferro con copertura in plastica a protezione del proprio ballatoio.

Il convenuto si costituiva in giudizio ed in via riconvenzionale chiedeva la dichiarazione di accertamento della servitù costituitasi per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, per usucapione.

Intervenivano volontariamente [REDACTED] e [REDACTED], nudi proprietari dell'appartamento usato dalla convenuta ed aderivano alle domande di questa.

All'udienza in data 21.5.2003, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, le parti insistevano nelle proprie richieste.

**Il giudice ammetteva le stesse come da ordinanza in atti ed, all'esito di tali incombenze istruttorie, rinviava all'udienza del 19.10.2005 per le**

conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore sono infondate e non meritano accoglimento.

Il teste ██████████, indicata dalla parte convenuta, in data 13.10.2004 dichiarava che le constava che la ██████████ era già inquilina dell'immobile del quale è causa quando questo era ancora di proprietà dei signori ████████ e ████████ e ciò dal 1971. Aggiungeva che la tettoia vi era già nel 1964 e cioè da quando ella abitava nello stabile. Aggiungeva che la tettoia della quale era causa aveva le dimensioni del sottostante balcone, e cioè, considera il giudice, quelle che attualmente risultano dalle produzioni fotografiche relative all'attuale stato dei luoghi.

Tali dichiarazioni non risultano smentite dagli ulteriori testi: infatti, in data 11.11.2004, ██████████, indicato dall'attrice, amministratore del condominio dal 1997, dichiarava che a quella data la pensilina era esistente e lo era già da prima.

Alla luce di tale quadro probatorio sufficientemente definito in quanto frutto delle deposizioni di testi indicati da entrambe le parti, dalle quali è emersa la sussistenza di elementi compatibili e sufficientemente chiari, non si può accedere alle domande di escussione di ulteriori testi.

Per quanto sopra ricostruito, ricorrendo un possesso pacifico per oltre venti anni dell'uso della pensilina, il giudice considera che deve essere accolta la domanda riconvenzionale della convenuta relativa all'acquisto per usucapione della servitù in relazione al manufatto per il quale è causa. Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della attrice e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

#### PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge le domande attoree;

accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e degli intervenuti ed accerta l'acquisto per usucapione da parte degli stessi della servitù in relazione alla pensilina con tettoia posta fra il quarto ed il quinto piano dello stabile di [REDACTED], via [REDACTED]


respinge le ulteriori domande;

condanna l'attrice a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 11.1.2006

Il Giudice



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 4<sup>a</sup> CIVILE  
DEPOSITATO OGGI  
12 GEN. 2006  
IL CANCELLIERE C.I.  
Francesco d'Aioja

